

ACCORDO TERRITORIALE DI ALLINEAMENTO E CONFLUENZA

del

Contratto Collettivo Lavoro per i Lavoratori delle Cooperative
del Settore Confezionamento
sottoscritto da

CONFCOOPERATIVE UNIONE PROVINCIALE CUNEO

e

FLAI - CGIL CUNEO

FAI-CISL CUNEO

UILA - UIL CUNEO

al

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori
dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di
prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari
sottoscritto da

FEDAGRI - CONFCOOPERATIVE AGRITAL - AGCI
LEGACOOP AGROALIMENTARE

e

FLAI CGIL

FAI CISL

UILA UIL



Il giorno 14 giugno 2022, presso ConfCooperative, Unione Provinciale Cuneo,

Tra

CONFCOOPERATIVE UNIONE PROVINCIALE CUNEO

e

FLAI - CGILCUNEO

FAI - CISLCUNEO

UILA - UIL CUNEO

è stato sottoscritto il presente Accordo territoriale di allineamento e confluenza.

Condividendo la volontà di proseguire con la realizzazione di condizioni di maggior efficienza e competitività del settore e di valorizzare il lavoro e l'occupazione, a partire dal 2016, le Parti hanno siglato accordi finalizzati a promuovere, garantire e far evolvere i processi produttivi aziendali e normativi e di tutela del reddito dei lavoratori.

Le Parti condividono la valutazione positiva dell'importanza che riveste il CCNL di settore come strumento normativo e di politica dei redditi, il quale svolge un ruolo centrale di guida dei rapporti sindacali e costituisce fonte primaria di riferimento degli istituti normativi e di trattamento retributivo.

Con particolare riferimento a tale aspetto, è stato individuato dalle parti un metodo di allineamento consistente nella progressiva applicazione degli istituti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari (di seguito, per brevità, CCNL) e nella correlata e progressiva sostituzione della corrispondente regolamentazione data dal Contratto Collettivo Lavoro per i Lavoratori delle Cooperative del Settore Confezionamento (di seguito, per brevità, CCL), quale risultante dell'ultimo rinnovo del 16 Settembre 2011.

Il presente testo recepisce ed unifica le pattuizioni sinora intervenute tra le parti collettive territoriali, costituendo pertanto la versione aggiornata ed integrale della contrattazione territoriale di cui all'intestazione: a valere esclusivamente per il territorio della Provincia di Cuneo.

Rimangono pertanto valide ed efficaci, le precedenti pattuizioni dei testi dell'Accordo Territoriale, stipulati rispettivamente il 13 giugno 2016, il 3 agosto 2017 ed il 20 maggio 2019 (al pari di quelle del CCL del 16 settembre 2011), in relazione ai periodi di durata convenuta di ciascuno dei medesimi proiettate in un'ottica di salvaguardia e miglioramento delle condizioni, sia normative che retributive, al fine condiviso di raggiungimento integrale del CCNL di riferimento.



L'azienda che ometta il versamento del suddetto contributo dovrà riconoscere ai lavoratori un aumento pari ad euro 0,50 all'ora.

10. Ente Bilaterale della Cooperazione Cuneese

Viene riconfermato, all'interno dell'Ente Bilaterale, il ruolo attivo e propositivo di rappresentanza dei bisogni dei lavoratori del settore, per le Organizzazioni Sindacali stipulanti e firmatarie, di categoria: FLAI, FAI e UILA.

Le Cooperative le quali diano applicazione al presente accordo collettivo dovranno versare i contributi all'Ente Bilaterale (pari ad € 22,00 per ogni lavoratore occupato medio annuo).

La Società Cooperativa che ometta il versamento di cui al capoverso che precede dovrà riconoscere ad ogni singolo lavoratore un incremento del E.A.R. pari ad € 25,00 mensili.

Le parti firmatarie e stipulanti esprimono il comune convincimento per cui l'eventuale mancato versamento dei contributi all'Ente Bilaterale (beninteso in mancanza del riconoscimento dell'incremento dello E.A.R. di cui al capoverso che immediatamente precede) costituisca, per la cooperativa che vi incorra, inadempimento rilevante ai sensi dell'art. 1, comma 1175 della legge 296/2006.

Conseguentemente, esse si impegnano ad attivare le iniziative del caso presso gli Enti ed Organi competenti.

11. Evoluzione tecnologica, innovazione, informazione.

Le Parti considerano essere l'evoluzione tecnologica una componente essenziale delle risorse che possono garantire un futuro al comparto produttivo territoriale, le cui attività sono considerate dal presente Accordo. Le Parti dell'Accordo Territoriale colgono con favore ed intento evolutivo, quindi, il principio di cui all'art.6, comma 3° del CCNL, così come modificato dalla tornata di rinnovo del 2 dicembre 2020 e che si riporta:

"In questo senso, alla luce delle grandi trasformazioni in atto nel sistema sociale e produttivo italiano, le Parti considerano fondamentale il tema della partecipazione organizzativa delle lavoratrici e dei lavoratori sia sui processi interni, sia sulle linee strategiche delle imprese",

nonché il disposto del nuovo par. III dell'art. 21 CCNL, inserito nella medesima tornata di rinnovo, nella parte in cui evidenzia:

"Le innovazioni tecnologiche, i processi di digitalizzazione, l'informatizzazione e la crescente automazione degli impianti realizzano impatti crescenti sull'organizzazione del lavoro e dei processi produttivi e, conseguentemente, sulle conoscenze e competenze espresse dal lavoro umano".

In tale contesto, anche alla luce dei contenuti della Proposta del 21 aprile 2021, da parte della Commissione Europea, di Regolamento che stabilisce norme armonizzate in tema di intelligenza artificiale, le Parti

dell'Accordo Territoriale odierno intendono condividere alcuni assunti fondamentali, che potranno fungere da guida alle relazioni, in materia, di possibile svolgimento nelle singole realtà aziendali.

1-L'innovazione è percorso tendenzialmente senza fine, rispetto al quale l'aggiornamento, la formazione e la capacità progettuale devono essere coltivati e posti in condizione di esplicitarsi al meglio.

La valutazione delle caratteristiche di un contesto operativo e produttivo è, quindi, riportabile al momento dato in cui venne operata ed è suscettibile di perdere validità se riportata al momento successivo.

2-L'adozione, da parte dell'azienda, per renderli parte del proprio processo produttivo, di robots/cobots e/o intelligenze artificiali, costituisce fattore evolutivo e di competitività in sé positivo.

3-Si riconosce che tale adozione possa avere impatti concreti anche sul piano organizzativo della singola azienda.

4-I valori generali condivisi, in merito, dalle Parti del presente Accordo Territoriale, sul piano dei contenuti, sono:

- la necessità che persista il controllo umano, con riduzione della possibilità di adozione di misure o di decisioni in modo automatizzato, a seguito della mera elaborazione di dati da parte di algoritmi;
- l'affidabilità e verificabilità dei dati e dei percorsi valutativi;
- il riconoscimento, al lavoratore che si trovi ad interagire in modo diretto ed abituale (coerentemente alle mansioni affidategli ed alla formazione ricevuta), con una Intelligenza Artificiale, del ruolo di "user" della medesima (limitatamente alle funzioni di essa che sottostiano alla diretta responsabilità e/ o potere di azione del lavoratore medesimo);
- il riconoscimento della specificità di ogni realtà aziendale, anche in relazione alle misure di innovazione che la medesima avrà deciso di adottare.

5-Ulteriore valore condiviso dalle Parti del presente Accordo territoriale, sul piano procedimentale, è la necessità di informazione (anche in considerazione della varia normativa già in vigore nei vari ambiti) circa le possibili ricadute delle innovazioni in discorso:

5/1: in tema di sicurezza del lavoro (profilo su cui le Parti operano riferimento alle previsioni di cui all'art. 8, lettere A e B del CCNL, con le integrazioni operate dall'Accordo di Rinnovo del 2 dicembre 2020);

5/2: in tema di possibilità di valutazione:

A - del rendimento;

B - della qualità della prestazione resa in senso ampio (non limitata quindi al puro rendimento sul piano quantitativo) da singoli lavoratori o da gruppi dei medesimi;

5/3: in tema occupazionale.

6-Pertanto si condivide l'importanza che l'azienda, la quale intenda adottare robots/cobots e/o intelligenze artificiali (in via non meramente sperimentale e/o limitata a posizioni estranee al processo produttivo in senso proprio), ne dia informazione alle Rappresentanze Sindacali Aziendali (o, in mancanza delle medesime, alle OO.SS. Territoriali stipulanti il presente Accordo Territoriale), preventiva alla loro adozione, evidenziando:

- tipologia di innovazione, nelle sue componenti tecniche essenziali e nel suo previsto impatto sul ciclo produttivo e sull'assetto organizzativo preesistente;
- in caso di Intelligenze Artificiali:
 - il tipo di dati che le medesime siano chiamate a raccogliere;
 - i tempi ed i modi di conservazione dei dati;
 - le finalità della raccolta dei medesimi.

Applicazione progressiva della parte normativa - criteri interpretativi

1. Le parti confermano il percorso che ha visto l'entrata in vigore (fatte salve le eccezioni convenute nelle varie tornate di rinnovo), della parte normativa del CCNL per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari (di seguito, per brevità, "il CCNL" o "il Contratto Nazionale"), a decorrere dal 1° luglio 2016.

L'allineamento progressivo, coerentemente alla premessa è stato e viene realizzato:

- a) mantenendo in vigore, con inserimento del testo originario nel presente, previsioni del CCL di provenienza in luogo di corrispondenti norme del CCNL di destinazione;
- b) disciplinando, nei modi e tempi qui convenuti, istituti di quest'ultimo in modo conforme rispetto alla loro regolamentazione.